

**ORIENTAMENTI SU QUESITI POSTI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DELLA RETE DEI
REFERENTI TERRITORIALI SVOLTASI IN DATA 30 E 31 OTTOBRE 2019.**

Roma, il 20 gennaio 2020

1. Problematiche relative alla difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile.

1.1. *Se è condizione necessaria per la iscrizione nella lista distrettuale per le difese di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile essere inseriti nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.*

Al quesito deve darsi risposta negativa. La difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile è regolamentata nell'art. 15 del d. lvo 272/1989 che espressamente prevede le modalità e i presupposti per essere inseriti nelle liste tenute dai Consigli dell'Ordine Distrettuali. La citata norma stabilisce che si possa essere ammessi alle liste previa frequentazione di specifico corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale di concerto con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore Generale presso il Tribunale dei Minorenni, ovvero fornendo prova di esercizio non saltuario della professione avanti agli Organi della Giustizia Minorile. Il d. lvo 6/2015, che in attuazione dell'art. 16 della legge 247/2012 ha riformato i criteri di accesso e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, oggi tenuto dal CNF, non contiene espressa abrogazione dell'art. 15 del d. lvo. 272/89 che infatti in alcun modo viene richiamato. Ciò comporta che non è possibile, allo stato, estendere la normativa di cui al d.lvo 6/2015 all'art. 15 del d. lvo. 272/89 e quindi alla difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile che, essendo oggetto di previsione contenuta in fonte di rango primario, conserva autonoma regolamentazione. Il CNF, valutata la necessità di garantire anche alla difesa di ufficio avanti alla Giustizia Minorile, i requisiti di natura deontologica e di competenza, ha elaborato una modifica legislativa dell'art. 15 del d.lvo 272/89 che preveda l'estensione dei requisiti di formazione continua, la previsione del presupposto ostativo per coloro che abbiano riportato nei cinque anni antecedenti la domanda sanzione definitiva superiore all'avvertimento, e la verifica annuale dei requisiti attraverso il controllo in sede di domanda di permanenza nell'elenco unico.

1.2. *Viene avanzata proposta di gestione autonoma da parte degli Ordini Circondariali dei turni della lista distrettuale della difesa di ufficio per i minorenni (Ordine di Brescia).*

Alla proposta allo stato non può darsi seguito atteso che all'art. 15 del Regolamento è stabilito che la gestione delle liste dei difensori avanti alle Autorità Giudiziarie in sede distrettuale è di competenza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati Distrettuali.

- 1.3. Viene rilevata la difficoltà di raggiungere i requisiti indicati nelle linee guida per la permanenza nelle liste distrettuali per i minorenni in quanto frequentemente accade che nel corso dell'anno i difensori di ufficio non vengano designati nei procedimenti minorili, nonostante regolarmente iscritti nella lista distrettuale; problema che deriva anche dai criteri di nomina che fanno riferimento alla prossimità della sede della autorità giudiziaria del luogo ove si svolge il processo, quindi con sostanziale esclusione dei difensori dei Fori Circondariali (Ordine di Piacenza).**

Allo stato il problema deve ritenersi non attuale atteso che, come evidenziato nella risposta al quesito sub a), non si ritiene possibile, per le ragioni evidenziate e qui richiamate, estendere l'istituto della permanenza alla difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile. Quanto alla problematica relativa alla "rotazione" delle nomine dei difensori di ufficio provenienti dagli Ordini Circondariali, effettivamente il tema è stato già oggetto di segnalazione. Il Consiglio Nazionale Forense, alla seduta del 12 luglio scorso, in merito ai criteri per la nomina dei difensori di ufficio, ha stabilito che "nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle rispettive liste, saranno individuati in relazione alla appartenenza del Foro nel cui Distretto è stato commesso il reato ovvero, in mancanza di questa, attingendo alla lista tenuta dall'Ordine Distrettuale di residenza dell'indagato" (punto 4 del deliberato pubblicato sul sito del nell'area dedicata alla difesa di ufficio).

- 1.4. Si chiede della possibilità di computare gli interrogatori ed altri atti garantiti (ad es. perquisizioni, sequestri ecc.) nella valutazione dell'esercizio non saltuario della professione avanti agli organi della giustizia minorile e ai fini della permanenza nella lista distrettuale per la difesa di ufficio avanti agli organi per la giustizia minorile (Ordine di Torino).**

Quanto alla permanenza si ribadisce quanto oggetto di risposta ai quesiti sub a) e c). I Consigli degli Ordini degli Avvocati Distrettuali, che hanno la gestione delle liste dei difensori di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulla difesa di ufficio, sono in effetti tenuti a valutare anche le richieste di inserimento di coloro che non abbiano frequentato il corso di formazione ma che attestino l'esercizio della professione "non saltuario" avanti agli Organi della Giustizia Minorile (art. 15 d. lvo 272/89). Il Consiglio Nazionale Forense aveva in proposito fornito alcune indicazioni contenute nelle "linee guida" (ora non più vigenti) che individuavano, in assenza di indicazioni specifiche contenute nel richiamato art. 15 d. lvo 272/89, il requisito dell'"esercizio non saltuario "nella partecipazione ad almeno due udienze avanti agli Organi della Giustizia Minorile". Ricevuta già al tempo sollecitazione da parte di taluni Ordini Distrettuali circa la possibilità di considerare, ai fini della integrazione del requisito, anche la partecipazione ad atti garantiti,

la Commissione, avuto riguardo alla concentrazione su un'unica Autorità Giudiziaria dell'esercizio dell'attività difensiva in favore di imputati e indagati minorenni, e alla conseguente minore frequenza del difensore relativamente alla partecipazione alle udienze, aveva fornito parere favorevole al computo dell'attività ai fini dell'inserimento nella lista, oltre che della partecipazione alle udienze che non siano di mero rinvio, anche alla partecipazione ad atti garantiti. Allo stato quindi si esprime parere favorevole.

2. Gestione e contenuto delle liste tenute dai Consigli dell'Ordine di cui all'art. 15 Regolamento.

2.1. Facoltà per il Consiglio dell'Ordine di istituire un'unica lista che raccolga la difesa di ufficio di indagati e imputati liberi e quella per indagati e imputati arrestati e per gli atti urgenti (Ordine di Ragusa).

L'art. 15 del Regolamento prevede che il Consiglio dell'Ordine debba dotarsi di due liste: la lista liberi e la lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti. Nel corso del confronto con la rete dei Colleghi Consiglieri dell'Ordine Referenti per la Difesa di Ufficio, è emersa una sostanziale diversità dei territori, anche in relazione al numero degli iscritti nell'elenco dei difensori di ufficio, per cui si è data indicazione di elasticità rispetto al dato regolamentare per garantire il rispetto delle peculiarità dei diversi Fori. Si ritiene pertanto di fornire risposta positiva al parere.

2.2. Si chiede se un singolo iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine di essere inserito solo nella lista soggetti liberi e non in quella dei soggetti arrestati e relativa agli atti urgenti (Ordine di Ragusa).

Qualora il Consiglio dell'Ordine sia dotato di più liste, all'iscritto deve ritenersi consentito di scegliere in quale lista essere inserito, quindi la risposta al parere è positiva.

2.3. Individuazione del corretto metodo per attingere alle rispettive liste: in particolare viene chiesto se il criterio debba essere di natura oggettiva o soggettiva, ovvero con riguardo a indagato e imputato detenuto, con la conseguenza che al soggetto indagato o imputato detenuto dovrà essere necessariamente assegnato un difensore di ufficio selezionato dalla lista arrestati, detenuti, atti urgenti; ovvero se si dovrà avere riferimento alla natura urgente dell'atto secondo un criterio oggettivo (es. per un incidente di esecuzione per soggetto detenuto a seguito di sentenza definitiva, ovvero soggetto detenuto ma per altra causa, ovvero detenuto per la causa per cui è processo

ma quando il difensore si trovi nominato (ad es. per rinuncia o revoca del difensore di ufficio) in un momento in cui non vi sia il compimento di atti urgenti (Ordine di Rimini).

L'art. 15 del Regolamento al comma lettera b) riunisce, nella rispettiva lista, "arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti"; deve ritenersi pertanto corretta e maggiormente aderente al dato testuale, l'interpretazione che dà priorità al concetto di urgenza, con conseguente riferimento alla natura urgente dell'atto secondo un criterio oggettivo.

- 2.4. Viene chiesto se, oltre alle liste previste dall'art.15 del Regolamento per la difesa di ufficio, non sia opportuno consentire la possibilità per il Giudice di sostituire il difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p., ma che reiteratamente non si presenti in udienza ai sensi dell'art. 97 comma 5 c.p.p. con il difensore nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore non comparso che dovrà quindi proseguire nella difesa e partecipare alle successive udienze (Ordine di Locri).**

Si ritiene di dare risposta negativa al quesito, perché la soluzione non appare compatibile con le norme di legge e regolamentari che governano la difesa di ufficio. Infatti in caso di reiterata assenza del difensore il Giudice, valutata la integrazione della fattispecie di cui all'art. 105 c.p.p. (abbandono di difesa) potrà procedere con la nomina di altro difensore ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. sostituendo il difensore di ufficio per giustificato motivo come previsto dall'art. 97 comma 5 c.p.p. La sostituzione in maniera "stabile" del difensore di ufficio non può essere riferita alla figura del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. che infatti testualmente recita: "quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3 c.p.p. non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105 c.p.p.), il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile". La figura del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. ha quindi il carattere della urgenza in quanto interviene in caso di assenza del difensore che sia di fiducia o di ufficio, ma non prevede che questi prosegua nel giudizio. Una simile soluzione violerebbe peraltro il principio della immutabilità del difensore di ufficio che ai sensi dell'art. 97 comma 5 può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma la sostituzione non potrà prescindere dalla designazione ai sensi dei commi 1 e 2 c.p.p.

E' possibile per il Consiglio dell'Ordine, entro questi limiti, come peraltro già previsto dall'art. 15 del Regolamento, istituire una lista per le sostituzioni urgenti in caso di assenza ovvero mancata partecipazione del difensore di ufficio o di fiducia, senza tuttavia prevedere che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. venga designato con carattere di stabilità in sostituzione del difensore assente.

3. Quesiti relativi alla cancellazione volontaria o per mancata presentazione della domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

- 3.1. *Se un iscritto non presenta domanda di permanenza dopo quanto tempo può essere iscritto di nuovo? E se debba intendersi abrogata la disposizione che prevedeva la necessità di attendere due anni dalla delibera di cancellazione per mancata presentazione della domanda di permanenza*** (Ordine di Cosenza).

Nel Regolamento, allo stato vigente, non è stata riproposta la norma che prevedeva la impossibilità di iscriversi nuovamente nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, se non fossero trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione volontaria dall'elenco o per la mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza. Sarà pertanto possibile presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, senza necessità di attendere due anni dalla delibera di cancellazione. Evidentemente qualora la cancellazione sia avvenuta per mancanza dei requisiti la iscrizione, come da regola generale, potrà avvenire solo in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento.

- 3.2. *Richiesta di differimento del termine della presentazione delle domande di permanenza in attesa della attivazione del nuovo GDU*** (Ordine di Frosinone).

Attesa la impossibilità di accedere alla piattaforma per l'attuazione del nuovo sistema gestionale, il termine per la presentazione delle domande di permanenza nell'elenco unico nazionale per l'anno 2020 è differita al 17 febbraio 2020.

- 3.3. *Decorrenza della cancellazione di ufficio dall'elenco unico ex art. 10 Regolamento (vigente) per mancata presentazione della domanda di permanenza: se debba intendersi dalla formale delibera della Commissione o dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione di cui all'art. 6.***

La cancellazione decorre dalla data di delibera della Commissione.

4. Individuazione dell'obbligo di formazione continua.

- 4.1 *Il riferimento al contenuto minimo di cui al richiamo all'art. 12 Regolamento Formazione Continua del (15 crediti annui di cui tre nelle materie obbligatorie) deve intendersi anche con riferimento alla parte che consente la compensazione dei crediti nelle materie non obbligatorie? In caso negativo non si creerebbe una discriminazione***

fra l'avvocato che può compensare e il difensore di ufficio che non può farlo? (Ordine di Rimini).

L'indicazione regolamentare che richiama l'art. 12 del Regolamento sulla formazione continua trova ragione nella necessità di individuare un criterio certo di valutazione del rispetto dell'obbligo formativo ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio; infatti la verifica del rispetto del requisito deve necessariamente essere autonoma rispetto alla valutazione del triennio formativo di cui all'art. 12 del Regolamento cit., atteso che la verifica dei requisiti per i difensori di ufficio avviene al momento della iscrizione (che non necessariamente va a coincidere con la fine del triennio formativo di riferimento) e con cadenza annuale al momento della richiesta di permanenza nell'elenco unico nazionale. Per parte sua l'art. 12 del Regolamento sulla formazione continua prevede un numero necessario di crediti al di sotto del quale non è prevista la possibilità di compensazione, ovvero 12 nelle materie ordinarie e 3 nelle materie obbligatorie (per le quali non è prevista alcun tipo di compensazione). Pertanto il difensore di ufficio non subisce un trattamento deteriore con riferimento alla compensabilità dei crediti, atteso che la necessità di conseguire almeno 15 crediti formativi annui come sopra specificati, quale requisito per essere inseriti ovvero per permanere nell'elenco unico nazionale, coincide con il segmento obbligatorio minimo per il quale non è prevista compensazione prevedendo appunto il Regolamento cir. che ai fini del rispetto dell'obbligo, il professionista deve avere conseguito almeno 15 crediti annui dei 20 previsti, di cui tre nelle materie obbligatorie. Per converso, se per l'inserimento e per la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, è sufficiente avere conseguito 15 crediti formativi annui di cui tre nelle materie obbligatorie, la norma non deroga alla previsione generale ai fini del rispetto dell'obbligo di formazione continua con riferimento alla verifica triennale, spiegando effetto solo ai fini della difesa di ufficio.

4.2. Modalità di accertamento dell'Obbligo formativo: viene chiesto se si tratta di verifica di cui debba farsi carico l'Ordine di appartenenza del richiedente o se si tratta di dati che possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Ordine di Rimini).

Tutti i requisiti devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000: in proposito, la Commissione, al fine di facilitare l'accesso dei richiedenti e le verifiche del Consiglio dell'Ordine, ha predisposto dei form on line che saranno presenti nella nuova piattaforma gestionale.

5. Orientamenti su quesiti non rientranti nelle macroaree di cui ai punti che precedono.

5.1. *Viene segnalata la sostanziale disapplicazione del criterio di prossimità territoriale in caso di migrazione del fascicolo per competenza, con la conseguenza che permane la designazione al difensore di ufficio originariamente nominato anche quando il fascicolo sia trasferito ad altra sede giudiziaria (Ordine di Torino).*

La segnalazione trova riscontro in prassi purtroppo frequenti. Peraltro è lo stesso art. 3 del d.lvo 6/2015, recante la rubrica “modifiche all’art. 97 del codice di procedura penale”, a prevedere, al comma 2 che è “compito del Consiglio Nazionale Forense fissare, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede del procedimento e della reperibilità”. In ossequio al principio della prossimità della sede del procedimento il , nella seduta del 12 luglio 2019, ha stabilito che, al fine di garantire la effettività della difesa tecnica, in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedurali ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97 comma 5 c.p.p. Appare opportuno che le violazioni del criterio siano segnalate al affinché possa a sua volta intervenire al fine di garantire il rispetto del criterio stesso.

5.2. *Quali udienze possano essere validamente computate ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale.*

Si ritiene che possano essere validamente computate tutte le udienze, fatte eccezione per quelle di mero rinvio ovvero di smistamento, avanti alle diverse Autorità Giudiziarie. Quindi udienze Giudice di pace (non più di tre), GIP, GUP, Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale, Tribunale del Riesame, Corte di Assise, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Militare, Corte di Appello, Corte di Assise di Appello, Corte di Cassazione.

5.3. *Se possano essere validamente computate le udienze nelle quali il richiedente abbia svolto la funzione di VPO o di GOT.*

Al quesito deve essere data risposta negativa. Già in precedenza la Commissione aveva espresso parere negli anzidetti termini sulla base della considerazione che il Regolamento ha inteso privilegiare, in sede di valutazione dei corsi di aggiornamento, proprio gli aspetti pratici della professione di avvocato con particolare attenzione alle scelte e alla strategia difensiva [art. 2 comma 1) lettera d)]. Ne consegue che non può essere consentito di computare quelle udienze in cui il richiedente non abbia svolto la specifica funzione di difensore.